



Cofinanziato
dall'Unione europea



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SISSA TRECASALI

Piazzale Gianni Rodari n. 1 Loc. Trecasali - 43018 Sissa Trecasali (PR)

Sito WEB: www.icsissatrecasali.it Tel. 0521/878301

PEO: pric805003@istruzione.it - PEC: pric805003@pec.istruzione.it



Circolare n.262

Data e protocollo come da segnatura

Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali
Prot. 0005383 del 13/06/2026
VII (Uscita)

**Ai docenti a tempo determinato
dell'I.C. di "Sissa Trecasali"**

**Al personale ATA a tempo determinato
dell'I.C. di "Sissa Trecasali"**

**All'Ufficio di Segreteria per quanto di competenza
p. c. a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo**

Atti

Al sito web dell'Istituzione Scolastica

**OGGETTO: Invito alla Fruizione delle Ferie e delle Festività Soppresse per il personale docente
e ATA a tempo determinato durante i Periodi di Sospensione delle Lezioni e nel
Periodo Intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.**

Premessa

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 all'art. 38 che sostituisce l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilisce che *le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative*"

La **Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021** chiarisce che, *in relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.*

La tematica sopra evidenziata ha subito un'evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l'ordinanza della Suprema Corte n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto.

Principio di Diritto:

*“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, **a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva**, in quanto la normativa interna e soprattutto l' art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”.*

La presente Nota, pertanto, è da ritenersi atto di informazione ai Docenti e al personale ATA in servizio presso questa Scuola con valore di notifica a tutto il personale interessato.

Si avvisa espressamente il personale il docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche che, in caso di mancata presentazione della richiesta di ferie nel periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, **si perderà sia il diritto al godimento delle stesse che il diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute.**

Lo stesso principio appena esposto si applica anche al personale ATA con contratto a T.D. (30/06 o 31/08) che è tenuto a comunicare i giorni di ferie, seguendo la medesima procedura.

Analogamente anche le festività soppresse di cui alla legge n. 937 del 1977 dovranno essere godute entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Alla luce della disciplina sopra richiamata, nell'approssimarsi della fine del corrente anno scolastico, si invitano i docenti assunti con incarico a tempo determinato:

- a godere delle giornate di ferie maturate/festività soppresse e
- a formalizzare la richiesta utilizzando l'apposita modulistica tempestivamente.

Si ribadisce che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola durante i periodi di sospensione delle lezioni - fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.

Considerato che la presente circolare costituisce adeguata comunicazione, l'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione delle ferie.

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Cordiali Saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Rotondo